ORGANIZZAZIONI DATORIALI **ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

FEDIMPRESE

C.I.U.
S.NA.P.E.L.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti da Aziende esercenti attività del settore di Facility Management, Multiservizi, Pulizie, dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese e della Cooperazione

(In vigore dal 24.06.2025 al 24.06.2028)

Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici riservandosi ogni azione di salvaguardia. Gli Enti Istituzionali (CNEL), le Banche Dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei od informatici.

Riproduzione totale vietata, con qualsiasi mezzo, inclusa la fotocopia.
Tutti i diritti sono riservati.
© 2025 FEDIMPRESE – C.I.U. – S.NA.P.E.L.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore "Facility Management, Multiservizi e Pulizie, dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese e della Cooperazione"

La presente edizione di stampa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del settore "Facility Management, Multiservizi e Pulizie, dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese e della Cooperazione" è stata autorizzata dalle Organizzazioni firmatarie:

FedImprese: Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccola e Media Impresa, dei Professionisti e dei Dirigenti d'Azienda
C.F.: 80010190751
Via Sindaco Memmo n. 8 – 73010 Guagnano (LE)

C.I.U.: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
C.F.: 97357550587
Via A. Gramsci n. 34 – 00197 Roma (RM)

S.Na.P.E.L.: Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori
C.F.: 93126660757
Via Umberto I n. 18 – 73015 Salice Salentino (LE)

L'anno 2025 il giorno 24 del mese di giugno, presso la sede operativa della FedImprese, sita in Lecce, Viale San Nicola, 17/d,

Tra

FedImprese: rappresentata dal suo Presidente, Sig. Salvatore Longo;

e

C.I.U.: rappresentata dalla sua Presidente Dott.ssa Gabriella Ancora Rossitto;

e

S.NA.P.E.L.: rappresentata dal suo Presidente Dott.ssa. Carmela Denina;

SI RINNOVA

Il CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del "Facility Management, Multiservizi e Pulizie, dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese e della Cooperazione", già sottoscritto in data 24.07.2019. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle

disposizioni del CCNL sottoscritto in data 24.07.2019 così come integrate dal rinnovo del 18.04.2023, che si intendono integralmente confermate.

Modifiche all'art. 21

Art. 21 Efficacia del C.C.N.L.

Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro che operano nei settori assistenza, rimessaggio, e manutenzione ai trasporti, delle attività in appalto sia pubbliche che private, della cooperazione, di alloggio e rimessaggio natanti e barche da diporto e non, di gestione delle Merci quindi del Magazzinaggio e della Logistica in genere, tutte quelle attività similari ed affini che possono esservi ricomprese, dei Multiservizi, dei Call-Center, dei centralini, della Sicurezza Ausiliaria (con riferimento anche all'attività di bodyguard ed addetti alla sicurezza eventi sportivi e non) ed il relativo personale dipendente servizi ausiliari alle imprese, con le connesse attività di reception, conservazione, manutenzione e controllo degli immobili e degli accessi, centralino, segreteria, e controllo degli accessi, gestione del verde, servizi di conduzione e gestione impianti, fino alle attività di presidio non armato di aree ed edifici, a quelle di prevenzione e primo intervento antincendio, controllo delle attività di spettacolo ed intrattenimento, servizi di portierato per l'accoglienza del pubblico presso edifici di rappresentanza, portineria fattorinaggio e gestione degli archivi, movimentazione di oggetti e prodotti, prevenzione antincendio e logistica, servizi tecnici, amministrativi, front-desk, call centers, segreteria, reception, pulizie presso strutture ricettive e non, organizzazione eventi, gestione degli incassi, anche fiduciaria, di sussidio alla viabilità, agli spazi per il parcheggio e di addetti al ricovero dei veicoli, ed in particolar modo alle autorimesse, autolavaggi e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto, servizi di assistenza alle aziende ed alle persone, dipendenti e soci lavoratori d' aziende organizzate in forma cooperativa che esercitano attività presso terzi con servizi in appalto in ausilio ad aziende e con gestione parziale e completa delle attività aziende esercenti l'attività di Information Technology, commercio elettronico, pompe funebri e servizi funerari, Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi, intrattenimento e antitaccheggio, Servizi poste e Pony express, della macellazione in proprio presso terzi, Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste) - installazione di insegne elettriche - installazione di impianti luci e audio per manifestazioni - installazione di luminarie per feste - installazioni elettriche specializzate per stand espositivi, Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli senza operatore (palchi, stand, impianti luce, strumenti di amplificazione sonora, addobbi luminosi) - noleggio di luminarie per feste, gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi; Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo

viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati, Servizi di pompe funebri e attività connesse, Confezione di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia.

Per meglio definire si rivolge a tutti quei servizi riassunti con il termine di “Facility Management, Multiservizi e Pulizie” e che siano iscritti ad una delle parti datoriali stipulanti.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.

Codici ATECO:

- 01.6 Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta;
- 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali;
- 13.2 Tessitura;
- 14. Fabbricazione di articoli di abbigliamento
- 14.1 Fabbricazione di articoli a maglia e all'uncinetto
- 14.2 Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori
- 14.22 Fabbricazione di biancheria intima
- 14.24 Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia
- 14.29 Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori n.c.a.
- 15.1 Preparazione e concia del cuoio;
- 15.12 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria di qualsiasi materiale
- 15.2 Fabbricazione di calzature
- 27.40 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione;
- 27.40.0 Fabbricazione di apparecchiature per l'illuminazione
- 27.40.02 Fabbricazione di luminarie per feste
- 28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.;
- 28.1 Fabbricazione di macchine di impiego generale
- 31.00.37 Finitura di mobili
- 32.50.1 Fabbricazione di protesi dentarie
- 32.50.2 Fabbricazione di altre protesi e ausili
- 33 Riparazione e manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;
- 33.12 Riparazione e manutenzione di macchinari
- 33.14 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche
- 33.15 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili;
- 33.19 Riparazione di altre apparecchiature;
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- 38.1 Raccolta dei rifiuti
- 38.2 Recupero dei rifiuti
- 38.23 Altre attività di recupero dei rifiuti
- 38.3 Smaltimento dei rifiuti senza recupero

- 38.33 Altre attività di smaltimento dei rifiuti
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
- 43.3 Completamento e finitura di edifici;
- 43.21.04 Installazione di insegne elettriche e luminarie per feste
- 43.21.05 Installazione di impianti di illuminazione elettrica votiva e cimiteriale
- 49.3 Altri trasporti terrestri di passeggeri;
- 49.4 Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
- 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 51 Trasporto aereo;
- 52 Magazzinaggio, deposito e attività di supporto ai trasporti;
- 53 Attività postali e di corriere;
- 55 Servizi di Alloggio;
- 56 Attività di servizi di ristorazione;
- 58.19 Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software
- 59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e programmi televisivi
- 60 Attività di programmazione, trasmissione, agenzie di stampa e altre attività di distribuzione di contenuti;
- 61 Telecomunicazioni;
- 62 Attività di programmazione, consulenza informatica e attività connesse;
- 63 Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e altri servizi di informazione;
- 68 Attività immobiliari;
- 73 Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche relazioni;
- 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche;
- 75 Servizi veterinari
- 77 Attività di noleggio e leasing operativo;
- 77.39.92 Noleggio e leasing operativo di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli senza operatore (palchi, stand, impianti luce, strumenti di amplificazione sonora, addobbi luminosi) - noleggio di luminarie per feste
- 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di risorse umane;
- 79 Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse;
- 80 Attività di investigazione e vigilanza;
- 81 Attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggio;
- 82 Attività amministrative, di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;
- 86 Attività per la salute umana;

- 87 Attività di assistenza residenziale;
- 88 Attività di assistenza sociale non residenziale
- 90 Attività di creazione artistica e rappresentazioni artistiche;
- 91 Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
- 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- 93.2 Attività di intrattenimento e divertimento;
- 93.21 Attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici 93.21.0 Attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici 93.21.00 Attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici 93.29 Attività di intrattenimento e divertimento n.c.a. 93.29.1 Gestione di piste e sale da ballo 93.29.10 Gestione di piste e sale da ballo 93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari
- 93.21.02 Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati;
- 94 Attività delle organizzazioni associative;
- 95 Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli
- 96 Altre attività di servizi per la persona;
- 96.03 - Servizi funerari e attività connesse
- 96.9 Altre attività di servizi alla persona
- 96.91 Fornitura di servizi domestici
- 96.99.1 Servizi di cura per animali da compagnia
- 96.99.11 Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia
- 96.99.12 Servizi di toelettatura per animali da compagnia
- 96.99.13 Servizi di addestramento per animali da compagnia
- 96.99.14 Gestione di rifugi per animali 96.99.19 Servizi di cura per animali da compagnia n.c.a
- 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

Modifiche all'art. 112

Art. 112 Iscrizione dei Lavoratori e dell'Azienda. Adempimenti obbligatori

Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione di tutele specifiche a favore dei Lavoratori all'interno dell'E.B.T.I., concordano che esse sono parte obbligatoria delle controprestazioni previste dal presente CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, vi è l'obbligatorietà della iscrizione delle Aziende e dei Lavoratori, così come da Regolamento dell'E.B.T.I.

Sono considerate aziende aderenti all'E.B.T.I. le aziende iscritte in Camera di Commercio che abbiano formulato formale richiesta di adesione e/o che abbiano posto in essere atti concludenti quali l'applicazione dei CCNL che demandano le funzioni della bilateralità all'E.B.T.I. o, ancora, che abbiano effettuato dei versamenti a mezzo F24 utilizzando la causale contributo E.B.T.I. istituita dall'Agenzia delle Entrate.

La formale adesione ad E.B.T.I. avviene inviando, a mezzo PEC a: ebti@pec.it, o tramite posta ordinaria o raccomandata a/r, il relativo modulo di iscrizione presente sul sito internet di E.B.T.I. L'azienda sarà a tutti gli effetti aderente, ex art. 1326 c.c., qualora dopo aver effettuato versamenti a E.B.T.I. o dopo aver ricevuto missiva di benvenuto da parte dell'Ente, non procedesse ad alcun riscontro o a formale disdetta.

Le Aziende iscritte all'E.B.T.I. sono tenute al rispetto del regolamento e delle delibere dallo stesso adottate.

Compilazione del modello di pagamento F24:

- riportare la causale "E.B.T.I." nella Sezione "*INPS*", nel campo "*Causale Contributo*", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "*Importi a debito versati*" indicando:
  a) nel campo "CODICE SEDE" il codice della sede INPS competente;
  b) nel campo "MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA", la matricola INPS dell'Azienda;
  c) nel campo "PERIODO DI RIFERIMENTO", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA.
  d) la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata

- In alternativa a quanto già specificato, si potrà procedere al versamento delle quote previste direttamente su c/c intestato a Ente Bilaterale Terziario Italiano, causale: "Contributo per il finanziamento dell'E.B.T.I."; le coordinate IBAN sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente – www.ebti.it.

L'iscrizione all'Ente Bilaterale Terziario Italiano E.B.T.I. dovrà avvenire a cura dell'Azienda utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente Bilaterale ed è ricavabile dal sito dello stesso www.ebti.it.

Nessuna prestazione sarà comunque dovuta dall'Ente Bilaterale al Lavoratore dipendente qualora l'Azienda non sia in regola col versamento integrale. Resta a carico del Datore di Lavoro ogni responsabilità in merito alle prestazioni dovute al Lavoratore in caso di contributi mancanti.

Il Datore di Lavoro che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento delle quote previste nel presente C.C.N.L. e nei successivi Regolamenti, è responsabile verso i Lavoratori delle perdite delle relative prestazioni, ove previste, fermo restando il diritto del Lavoratore al risarcimento del danno e ferme le sanzioni di Legge.

L'Ente Bilaterale Terziario Italiano E.B.T.I. potrà pretendere i contributi dovuti per i soggetti iscritti.

Modifiche all'art. 129

Art. 129. Paga Base

Dal 18.04.2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 13 mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:

Livello	*Importo*
Quadro	€ 2.700,00
I	€ 1.900,00
II	€ 1.760,00
III	€ 1.550,00
IV	€ 1.430,00
V	€ 1.300,00
VI	€ 1.250,00
VII	€ 1.150,00
VIII	€ 1040,00

Modifiche all'art. 137

Art. 137 Trasferta

Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avvenga per l'intero Orario Normale Giornaliero, ad almeno 50 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile dalla sede abituale in un tempo normalmente superiore ad un'ora con i mezzi normali, ivi compresa se autorizzata l'autovettura del dipendente, si configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:

a. rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo del lavoro comandato e delle altre eventuali spese sostenute per conto dell'Azienda (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o dell'autorizzazione aziendale ricevuta;
b. rimborso spese non documentabili, purché analiticamente indicate dal Dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di € 6,00;
c. diaria giornaliera, anche detta "Indennità di Trasferta", pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale prolungamento d'orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni.

Qualora l'Azienda richieda al Lavoratore l'utilizzo per motivi di lavoro del mezzo di trasporto di proprietà del Lavoratore, dovrà essergli corrisposto, il rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio d'uso, per manutenzione e per usura del mezzo, che si convengono pari al 60% del costo chilometrico ACI.

Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di circolazione, riparazioni e quota capitale, in quanto costi totalmente indipendenti dall'uso Aziendale, mentre comprende l'assicurazione RCA per il rischio conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di incidente.
Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non può essere inviato in trasferta all'estero, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive.
La trasferta all'estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 8 giorni.
Al Lavoratore inviato in trasferta all'estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell'invio, un rimborso spese non documentabili ed una diaria giornaliera, con i limiti pari al doppio dell'importo previsto come trattamento di trasferta nazionale di cui ai punti b) e c) che precedono.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n. 192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.

Modifiche all'art. 138

Art. 138 Trasfertisti

I dipendenti che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno titolarità del rapporto, si definiscono "trasfertisti".
Ai trasfertisti (autisti, ecc.), oltre al rimborso delle spese sostenute, analiticamente documentate, nei limiti della normalità o nei limiti indicati dall'Azienda, sarà riconosciuta la diaria giornaliera di cui al punto b) che precede, avente solo parziale natura retributiva, oltre all'indennità di cui al punto a), alle condizioni ivi precisate.
Ai trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato dall'Azienda.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n. 192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.

Modifiche all'art. 139
Art. 139 Distacco

L'ipotesi del distacco si configura quando un Datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In caso di distacco il Datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore, il quale dovrà però rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale è distaccato.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato e, nel caso in cui comporti mansioni superiori, al Lavoratore sarà riconosciuta, per il

tempo relativo, PBNM del livello professionale in cui effettivamente opera. Nel caso di distacco, poiché la disciplina del lavoro è determinata dall'Azienda presso la quale il lavoratore è distaccato, la prestazione, fermo restando l'adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore secondo il presente CCNL. Il tempo del distacco sarà, quindi neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un'unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all'estero, conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il Lavoratore acquisirà, sino a concorrenza, quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei Lavoratori ivi impiegati, o inerenti alle proprie specifiche prestazioni, in modo che il trattamento complessivo del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti.

Al Lavoratore in distacco all'estero, per un tempo inferiore a 6 mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta estero. Per un tempo previsto superiore, salvo diverso accordo tra le parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.

La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n. 192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.

Modifiche all'art. 140

Art. 140 Reperibilità

La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all'ordinaria prestazione lavorativa mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all'Azienda per sopperire ad esigenze normalmente impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti.

Le ore di reperibilità non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà preventiva informazione alla RSA/RST, di norma in apposito incontro, illustrando le esigenze Aziendali che giustificano il ricorso alla reperibilità, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.

Le aziende che utilizzano normalmente l'istituto della reperibilità, su richiesta della RSA/ RST, illustreranno annualmente l'applicazione dell'istituto, anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero.

Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7

giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, di compiere turni di reperibilità.

La chiamata di reperibilità sarà normalmente effettuata tramite telefono cellulare, normalmente fornito dall'Azienda al Lavoratore per usi di servizio.

Durante i turni di reperibilità il lavoratore s'impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica.

Pertanto, fermo restando il rispetto dei tempi d'intervento, il Lavoratore in reperibilità sarà libero di spostarsi, purché assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato.

Quando, per qualsiasi ragione il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d'intervento, ne darà tempestiva comunicazione all'Azienda, concordando l'intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all'utenza.

Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta di intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l'Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista.

La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:

a) giornaliera: pari a 16 ore nei giorni lavorati o 24 ore nei giorni di riposo o festivi;
b) settimanale.

La reperibilità continuativa settimanale non potrà eccedere le due settimane su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sette giorni continuativi.

Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al Lavoratore una specifica indennità, in aggiunta a quella dovuta per il tempo di intervento, conforme ai seguenti valori in euro:

Liv.	Indennità in €		
	16 ore in Giorno Feriale	**24 ore in Giorno di riposo**	**24 ore in Giorno Festivo**
QUADRO	14,00	20,00	52,00
1	11,56	18,00	45,67
2	10,46	16,04	39,60
3	9,35	14,50	34,14
4	8,90	13,24	32,01
5	8,43	12,81	28,93
6	7,60	11,39	27,38
7	7,00	10,44	25,35
8	6,91	10,00	23,00

Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è a disposizione per effettuare tempestivamente un pronto intervento in caso di chiamata da parte dell'azienda o di un cliente.

Per il tempo di viaggio, necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di rientro, sarà riconosciuto un trattamento pari al 70% della PBCO.

Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto, ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento, le spese di viaggio saranno analiticamente rimborsate secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto.

Le ore di intervento effettuato in Reperibilità, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”, rientrano nel computo dell'orario di lavoro straordinario, salvo il riconoscimento, per accordo tra Azienda e Lavoratore, di riposi compensativi. Esso sarà retribuito con le maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario con riposo compensativo o straordinario diurno, notturno o festivo.

Nel regime di reperibilità, sono permesse le deroghe al riposo giornaliero ma con il limite annuale di 24 (ventiquattro) giorni lavorativi.

Il tempo di reperibilità può coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o settimanale.

Il lavoratore in Reperibilità, impossibilitato all’intervento, ha l’onere di provare al datore l’impossibilità sopravvenuta.

L’impossibilità all’intervento, quando sia connessa alla sfera privata del lavoratore ed impedisca l’esecuzione degli interventi, ancorché giustificata, non determinerà il diritto alla relativa Indennità di Reperibilità.

La presente disciplina è cedevole rispetto analoga definita negli eventuali contratti aziendali di secondo livello.

La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n. 192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.

Modifiche all'art. 141

Art. 141 Disponibilità all'intervento

Ogniqualvolta la reperibilità sia richiesta per la sicurezza delle persone (riparazione impianti di sicurezza antincendio ecc. o pronto intervento per blocco ascensori e simili) con obbligo di garantire il servizio anche in condizioni di oggettiva impossibilità del titolare della reperibilità (per malattia improvvisa, infortunio, straordinaria concomitanza nelle chiamate che richiedano l'intervento immediato), l'Azienda potrà istituire il servizio di "disponibilità d'intervento". In tal caso, il Lavoratore s'impegna ad effettuare i singoli eccezionali interventi urgenti, richiesti come fosse in Reperibilità, in alternativa al Titolare della Reperibilità rientrante nella turnistica ma impossibilitato e quindi, "non reperibile".

In questa ipotesi, non sarà dovuta l'indennità di Reperibilità ma la seguente "Indennità d'intervento".

Liv.	Indennità d'intervento* in €
1	9,29
2	8,40
3	7,52
4	6,63
5	5,97
6	5,31
7	4,86
8	4,00

** Dovuta solo ai Lavoratori in Disponibilità d'intervento per ciascun intervento urgente effettuato nel periodo di Disponibilità disposto dall'Azienda.*

Resta inteso che la Disponibilità all'intervento di un lavoratore dovrà essere correlata alla reperibilità di altro lavoratore, avendo essa per unico scopo quello di garantire il servizio anche nel caso d'impossibilità del lavoratore che ha l'obbligazione principale.

Oltre all'Indennità d'intervento al Lavoratore in Disponibilità saranno dovute le retribuzioni e le maggiorazioni per gli interventi effettuati in regime di Disponibilità, oltre ai rimborsi previsti.

La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n. 192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.

Modifiche all'art. 142

Art. 142 Diritto di chiamata

Nei giorni di riposo o festivi, in aggiunta alle indennità di reperibilità o d'intervento, a fronte di almeno una chiamata da parte dell'Azienda o del Cliente, seguita da intervento effettivo, al Lavoratore in reperibilità o in disponibilità al di fuori del Comune di Residenza, sarà riconosciuto un rimborso spese non documentabili.

La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n. 192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.

Modifiche all'art. 146

Art. 146 Trasferta per il personale non viaggiante

Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l'intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, con i mezzi normali, ivi compresa l'autovettura del dipendente, se autorizzata, in un tempo normalmente superiore ad un'ora, si configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e d' altre eventuali spese sostenute per conto dell'Azienda (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o aziendalmente definite), al Lavoratore dovrà essere corrisposto un rimborso spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di € 12,00. Inoltre è prevista la diaria giornaliera, anche detta "Indennità di Trasferta", pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale prolungamento d'orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere.

Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale.

Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni.

Qualora l'Azienda richieda al Lavoratore l'utilizzo per motivi di lavoro del mezzo di trasporto di proprietà del Lavoratore, dovrà essergli corrisposto, il rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio d'uso, per manutenzione e per usura del mezzo, che si convengono pari al 60% del costo chilometrico ACI.

Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di circolazione, riparazioni e quota capitale, in quanto costi totalmente indipendenti dall'uso Aziendale, mentre comprende l'assicurazione RCA per il rischio conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di incidente.

Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non può essere inviato in trasferta all'estero, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive.

La trasferta all'estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 8 giorni.

Al Lavoratore inviato in trasferta all'estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell'invio, un rimborso spese non documentabili ed una diaria giornaliera, con i limiti pari al doppio dell'importo previsto come trattamento di trasferta nazionale che precedono.

La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n. 192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, fermo restando che gli articoli non citati, né modificati dal presente accordo rimangono validi, con il presente, si è proceduto al rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende esercenti attività del settore di Facility Management, Multiservizi, Pulizie, dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese e della Cooperazione dando corso ai relativi effetti economici e temporali.
Il deposito presso il CNEL e gli altri organi competenti, viene affidato di comune accordo a Fedimprese.

Letto approvato e sottoscritto.

FedImprese

C.I.U.

S.Na.P.E.L.

S.NA.P.E.L.
SINDACATO NAZIONALE PENSIONATI E LAVORATORI
Cod. Fisc. 93112660757